

COMUNE DI
MANTOVA**Settore: Polizia Locale e Viabilità****Protocollo: 10224/2019****Determinazione n. 1511 del 06 giugno 2019****OGGETTO: REVOCA DELLA PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS 50/2016, SVOLTA IN MODALITA' TELEMATICA MEDIANTE UTILIZZO PIATTAFORMA SINTEL DI ARCA REGIONE LOMBARDIA, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE, STAMPA E NOTIFICA DELLE INGIUNZIONI FISCALI DI PAGAMENTO DELLE SANZIONI RELATIVE A VIOLAZIONI DEL C.D.S. ACCERTATE A CARICO DI VEICOLI IMMATRICOLATI ALL'ESTERO E/O DI CITTADINI STRANIERI E LA GESTIONE DEL RECUPERO CREDITI INTERNAZIONALI - CIG 7796947435****IL DIRIGENTE****PREMESSO CHE:**

- con determinazione n. 433 del 15.02.2019 si è dato avvio alla procedura negoziata, ex art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016, provvedendo alla pubblicazione, ai sensi delle disposizioni delle Linee guida n. 4 Anac di un avviso di preinformazione per la selezione di concorrenti da invitare alla gara, svolta in modalità telematica mediante Piattaforma Sintel, per l'affidamento del servizio in oggetto;
- l'avviso di manifestazione di interesse è stato pubblicato all'Albo Pretorio e sul profilo del committente nella sezione <http://www.comune.mantova.gov.it> nella sezione bandi di gara e sulla piattaforma telematica Sintel di Arca Regione Lombardia, dal 01.03.2019 al 15.03.2019;
- con determina n. 925 del 03/04/2019 sono stati approvati i documenti di gara;
- che in data 05/04/2019, tramite la piattaforma Sintel è stata inviata lettera d'invito con relativo capitolato speciale a tutti coloro che hanno manifestato interesse, così come previsto dall'avviso pubblico (procedura Sintel ID 1109406397);
- che il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato al giorno 26.04.2019 alle ore 10.00;
- che in data 24.04.2019 il termine di scadenza è stato prolungato al 05.05.2019 alle ore 10.00;
- che con determinazione n. 1128 del 30.04.2019 è stata apportata una modifica al capitolato speciale e che di tale modifica è stata data opportuna pubblicazione, nonché comunicazione ai singoli operatori invitati, comunicazione id.110191761.
- che a seguito della rettifica di cui sopra il termine è stato prorogato alle ore 12:00 del giorno 15.05.2019 con comunicazione id 110344304;
- l'aggiudicazione è disposta col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs 50/2016, così come dettagliato all'art.18 della lettera di invito;
- che entro il termine perentorio di scadenza indicato sopra, presso la piattaforma Sintel sono pervenute n. 3 offerte valide;
- che, , le società sopra citate sono state ammesse alle successive fasi di gara;
- che in data 16/05/2019 che in data 29/05/2019 si sono tenute le sedute pubbliche per la valutazione della documentazione amministrativa (verbali n. 1 prot. 36367/2019 e en. 2 prot. 36368/2019 in atti) e che al termine dei lavori tutti i partecipanti sono stati ammessi al prosieguo della gara come da Determinazione Dirigenziale n. 1437 del 29/05/2019;

PRESO ATTO che la commissione di gara, nominata con Determinazione n.1291 del 16/05/2019, durante la seduta del 29.05.2019, ha rilevato la presenza di contraddittorietà tra le prescrizioni minime del capitolato, come da verbale n. 3.. In particolare, l'art. 3 del capitolato prevede che l'aggio, non superiore al 31,50% (IVA esclusa) sia da trattarsi da parte dell'appaltatore sugli importi delle sole sanzioni incassate, al netto delle

Rappresentazione del documento conservato elettronicamente secondo la normativa vigente

Firmato digitalmente da : PERANTONI PAOLO (1463844 - Postecom CA3).

Data firma: 06/06/2019.

Data Esecutività: 06/06/2019

spese. Tale disposizione risulta, tuttavia, in contrasto con l'art. 13 del capitolato stesso che prevede, come da rettifica apportata con Determinazione Dirigenziale n. 1128 del 30/04/2019, che i pagamenti delle sanzioni incassate debbano affluire su specifico conto corrente intestato al Comune. Di conseguenza, l'aggio non può essere trattenuto dall'appaltatore, non più autorizzato ad utilizzare il proprio conto corrente bancario;

RITENUTO che tali imprecisioni potrebbero aver comportato diverse interpretazioni delle disposizioni di gara con la conseguente formulazione di offerte tecniche difformi, con caratteristiche prestazionali non rispondenti alle esigenze dell'amministrazione, e che, inoltre, l'eventuale aggiudicazione potrebbe comportare controversie contrattuali, anche in sede di esecuzione;

CONSIDERATO che, per quanto sopra specificato, è evidente che sussiste l'interesse pubblico, a che i partecipanti alla procedura ad evidenza pubblica siano posti in condizione di presentare delle offerte in aderenza a criteri univoci in conformità ai principi di trasparenza, imparzialità, buon andamento e buona amministrazione, nonché ad ottenere una gestione del servizio rispondente alle esigenze dell'amministrazione, oltretutto ad evitare qualsiasi conseguente potenziale contenzioso in fase di aggiudicazione ed esecuzione del servizio;

CONSIDERATO che la procedura di gara in questione non risulta ancora definita, né concluso l'iter procedurale della stessa, dal momento che allo stato, si è proceduto alla sola ammissione dei concorrenti e all'apertura delle offerte tecniche, e che la contraddittorietà insita negli atti di gara non è sanabile con una semplice correzione o chiarimento;

RITENUTO, quindi, opportuno procedere alla revoca della procedura negoziata in autotutela;

PRESO ATTO:

- che fino a quando non sia intervenuta l'aggiudicazione definitiva rientra nel potere discrezionale della stazione appaltante la revoca del bando di gara e dei documenti di gara, laddove sussistano concreti motivi di interesse pubblico tali da rendere inopportuna, o anche solo da sconsigliare la prosecuzione della gara (Consiglio di Stato sez. VI 6 maggio 2013, 2418); in tali circostanze il provvedimento può essere adottato in presenza di fondati motivi di pubblico interesse che sconsigliano la prosecuzione dell'iter concorsuale rendendone evidente l'inopportunità, laddove, stante la natura di atto amministrativo generale di bando, ivi compresi il suo annullamento o la sua revoca, nemmeno si richiede la comunicazione di avvio di procedimento, come disposto dall'art. 13 primo comma, legge 241/1990 (Consiglio di Stato sez. III, Sent. 1.08.2011, n. 4554);
- che l'amministrazione è titolare del potere, riconosciuto dall'art. 21 quinquies Legge 241/1990, di revocare per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero, nel caso di mutamento della situazione di fatto o di una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, un proprio provvedimento amministrativo e che è, quindi, legittimo il provvedimento di revoca di una gara d'appalto, disposta in una fase non ancora definita della procedura concorsuale, ancora prima del consolidarsi delle posizioni della parti e quando il contratto non è stato ancora concluso;

RILEVATO, quindi:

- che il potere di revoca in autotutela della procedura di gara rientra nella discrezionalità della stazione appaltante, ove ricorrano concreti interessi pubblici, ravvisabili nella presente fattispecie nelle motivazioni sopraesposte;
- che l'adozione di un provvedimento in autotutela rappresenta un potere/dovere in capo alla stazione appaltante, da espletarsi in qualunque momento nel corso della procedura di gara, in presenza di vizi tali da pregiudicare i principi di trasparenza, imparzialità, buon andamento e buona amministrazione;
- che la revoca intervenuta ancor prima della valutazione delle offerte e quindi dell'eventuale aggiudicazione provvisoria, fase in cui non si sono consolidate le posizioni dei concorrenti stessi, e in cui non è maturato alcun vincolo giuridicamente perfezionato, non comporta alcun pregiudizio, rientrando nella potestà discrezionale dell'ente pubblico il disporre la revoca degli atti di gara e degli atti successivi in presenza di concreti motivi di interesse pubblico tali da ritenere inopportuna o anche solo da sconsigliare la prosecuzione della gara, non comporta alcun indennizzo rientrando nella potestà discrezionale dell'ente;

Rappresentazione del documento conservato elettronicamente secondo la normativa vigente

Firmato digitalmente da : PERANTONI PAOLO (1463844 - Postecom CA3).

Data firma: 06/06/2019.

Data Esecutività: 06/06/2019

DETERMINA

DISPORRE, per tutti i motivi sopra esposti, ai sensi dell'art. 21 quinquies della legge n. 241/1990, per le motivazioni indicate in premessa, in ossequio ai principi di buona amministrazione ex art. 97 della Costituzione, la revoca in autotutela della procedura negoziata per l'affidamento del servizio di gestione, stampa e notifica delle ingiunzioni fiscali di pagamento delle sanzioni relative a violazioni del c.d.s. accertate a carico di veicoli immatricolati all'estero e/o di cittadini stranieri e la gestione del recupero crediti internazionali, indetta ai sensi art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016 con Determinazioni Dirigenziali n. 433 del 15/02/2019 e n. 925 del 03/04/2019 e di tutti gli atti connessi e conseguenti;

DARE ATTO che non occorre prevedere alcun indennizzo nei confronti dei concorrenti in quanto la revoca in autotutela della gara in oggetto, interviene in una fase antecedente all'aggiudicazione provvisoria, fase in cui non si sono consolidate le posizioni dei concorrenti stessi e non è maturato alcun vincolo giuridicamente perfezionato;

DISPORRE, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale del Comune di Mantova, sezione Amministrazione Trasparente;

DISPORRE la notificazione tramite pec del presente provvedimento ai concorrenti che hanno presentato offerta;

DARE ATTO che con successivo apposito provvedimento sarà indetta nuova procedura di gara.

**II DIRIGENTE
PAOLO PERANTONI
(Firmato Digitalmente)**

Rappresentazione del documento conservato elettronicamente secondo la normativa vigente

Firmato digitalmente da : PERANTONI PAOLO (1463844 - Postecom CA3).

Data firma: 06/06/2019.

Data Esecutività: 06/06/2019